

COMUNE DI ALBUGNANO

Provincia di Asti

REGOLAMENTO POLIZIA RURALE

Approvato con delibera consigliere n. 36 del 20.12.2020

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

CAPO I - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - SCOPI DEL REGOLAMENTO

Art. 3 - AMBITI DI APPLICAZIONE

TITOLO II - NORME PARTICOLARI

CAPO I - NORME PER IL PASSAGGIO NELLA PROPRIETÀ PRIVATA, PER I TERRENI PASCOLIVI, CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO

Art. 4 - INTRODUZIONE DI ANIMALI E PASCOLO ABUSIVO

Art. 5 - PASCOLO NOTTURNO

Art. 6 - TRANSITO DEL BESTIAME

Art. 7 - PASCOLO VAGANTE

Art. 8 - TRATTAMENTO, TRASPORTO E CUSTODIA DEGLI ANIMALI

Art. 9 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO

Art. 10 - SENTIERI PANORAMICI

Art. 11 - ALTRI PASSAGGI PER MEZZI SPORTIVI E PER MOTIVI DI SVAGO

CAPO II - COSTRUZIONI RURALI E RICOVERI PER ANIMALI, GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Art.12 - COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO

Art. 13 - RECINTI PER ANIMALI , CONCIMAIE E GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

Art. 14 - LOTTA ALLE MALATTIE INFETTIVE NEGLI ALLEVAMENTI

Art. 15 - SMALTIMENTO DEGLI ANIMALI MORTI

Art. 16 - CANI DA GUARDIA, ANIMALI D'AFFEZIONE E DA CORTILE

Art. 17 - NORME DI SICUREZZA E DISTANZA DEGLI APIARI

Art. 18 - PREVENZIONE INCENDI

TITOLO III - DIFESA DEL SUOLO, STRADE, ACQUE

CAPO I - COLTIVAZIONE TERRENI E SISTEMAZIONI AGRARIE

Art. 19 - COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME – DISCIPLINA E LIMITAZIONI

Art. 20 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE

Art. 21 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE SU TERRENI INSTABILI

Art.22 – MANUTENZIONE DEI PRATI, DEGLI INCOLTI, DELLE AREE PRIVATE, DEI TERRENI NON EDIFICATI E DEI BOSCHI

CAPO II - STRADE ED ACQUE

Art. 23 - TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE (DISTANZE PER FOSSI, CANALI E ALBERI)

Art. 24 - DELLE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 25 - ACCESSI SU STRADE COMUNALI

Art. 26 - DELLE STRADE PODERALI, INTERPODERALI, VICINALI E DI BONIFICA

Art. 27 - OBBLIGHI DEI FRONTISTI DI STRADE

Art. 28 - ARATURA DEI TERRENI ADIACENTI STRADE E CORSI D'ACQUA

Art. 29 - IRRIGAZIONE CON ACQUE CORRENTI E DA POZZI

Art. 30 - DISTANZA PER FOSSI E CANALI

TITOLO IV - VEGETAZIONE E DIFESA DELLE PIANTE

CAPO I - DISTANZE DELLE PIANTE DAI CONFINI DI PROPRIETÀ PRIVATE E DALLE STRADE

Art. 31 - DISTANZA PER ALBERI E SIEPI DAI CONFINI DI PROPRIETÀ PRIVATE

Art. 32 - DISTANZA PER ALBERI E SIEPI DALLE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI

CAPO II - DIFESA DELLE PIANTE

Art. 33 - OBBLIGO DI DENUNCIA DI INSORGENZA DELLE MALATTIE DELLE PIANTE

Art. 34 - DIVIETO DI VENDERE PIANTE E SEMENTI

Art. 35 - USO DI PRESIDI FITOSANITARI

Art. 36 - TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI CON MEZZI AEREI

Art. 37 - MISURE CONTRO LA PROPAGAZIONE DELLA NOTTUA, DELLA PIRARIDE DEL MAIS, DELLA METCALFA PRUINOSA E DELLA FLAVESCENZA DORATA

Art. 38 - DANNEGGIAMENTO ALLE PIANTE

NORME FINALI

Art. 39 - INCARICATI DELLA VIGILANZA

Art. 40 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO I NORME GENERALI

CAPO I - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento di Polizia Rurale sono disciplinate le materie inerenti la custodia degli animali al pascolo, la difesa del suolo, delle strade e delle acque, le modalità di lavorazione dei terreni adiacenti alle strade, gli obblighi dei frontisti di strade e l'abbattimento di piante lungo le strade.

Art. 2 - SCOPI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, l'attività agricola ed i servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati, comunque subordinati al superiore interesse pubblico. Esso ha altresì lo scopo di:

1. definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli;
2. promuovere, presso gli operatori del settore e le organizzazioni di categoria, modalità corrette di conduzione e tenuta dei fondi agricoli;
3. definire gli ambiti inerenti le alberature e le siepi stradali (nuovo impianto e manutenzione) anche in relazione a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada;
4. definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli di ripa e scarpata, utilizzando ove possibile le tecniche dell'ingegneria naturalistica, e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico – ambientale;
5. garantire la non contraddittorietà e quindi le opportune sinergie fra i diversi soggetti pubblici e privati che intervengono direttamente o indirettamente sul territorio con opere, lavori e servizi significativi per gli aspetti riguardanti la prevenzione dei fenomeni di dissesto.

Art. 3 – AMBITI DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del C.C., indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
2. Il servizio di polizia rurale viene svolto, dagli ufficiali ed agenti della polizia municipale alle dirette dipendenze del Sindaco o Presidente dell'Unione di Comuni o dell'Assessore (Comunale o dell'Unione di Comuni) delegato, e con l'apporto, per ambiti di competenza dell'A.R.P.A. provinciale, della A.S.L. – Servizio Igiene e Sanità Pubblica e Servizi Veterinari,

del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco, dell'Ufficio Tecnico Comunale e qualsiasi altro Ente Pubblico competente per territorio.

3. Il Sindaco ha la facoltà di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie, igiene e la sicurezza pubblica per quanto previsto dal presente regolamento.

TITOLO II NORME PARTICOLARI

CAPO I - NORME PER IL PASSAGGIO NELLA PROPRIETA' PRIVATA, PER I TERRENI PASCOLIVI, CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO

Art. 4 - INTRODUZIONE DI ANIMALI E PASCOLO ABUSIVO

1. L'introduzione e l'abbandono di animali nel fondo altrui ed il pascolo abusivo sono regolati dall'art. 636 c.p. e, relativamente ai terreni o fondi pubblici, dall'art. 639-bis c.p.
2. È vietato il pascolo di bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade pubbliche.
3. Il pascolo di bestiame nei fondi è consentito se convenientemente custodito e/o con l'applicazione di dispositivi di contenimento e le cautele necessarie ad impedire danni.
4. È possibile condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta nei boschi e nei terreni comunali e privati solo previa autorizzazione preventiva del Sindaco o del proprietario o dell'avente titolo.
5. È vietato asportare dai pascoli le deiezioni animali. Esse devono essere distribuite ogni anno, per quanto è possibile, uniformemente sulla superficie pascoliva.
6. Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che sia rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli art. 842, 924 e 925 del Codice Civile e fatto salvo il risarcimento del danno patito dall'Ente e/o dai privati.

Art. 5 - PASCOLO NOTTURNO

1. Il pascolo durante le ore notturne è consentito soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti, muri o altri ostacoli idonei, tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare a persone, veicoli o alle proprietà circostanti.
2. Il proprietario del bestiame, qualora il fatto non costituisca reato più grave, è tenuto alla rifusione dei danni provocati dai suoi animali.

Art. 6 - TRANSITO DEL BESTIAME

1. Fatto salvo quanto stabilito dalle norme di polizia veterinaria e sanitarie, coloro che debbono transitare sul territorio con bestiame, non possono per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei

fossi e delle scarpate stradali. Si dovrà mantenere un atteggiamento che non alteri il comportamento degli animali o metta in pericolo la sicurezza delle persone.

2. Nel percorrere vie provinciali comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie devono aver cura di impedire sbandamenti dai quali possono derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e devono lasciare la sede stradale pulita, priva di fango, deiezioni o altri materiali/residui organici provenienti dal passaggio della mandria
3. La mandria non deve comunque occupare l'intera carreggiata, ma deve permettere il passaggio di persone ed automezzi, ed inoltre deve essere opportunamente segnalata all'inizio ed alla fine dal personale di custodia munito di fanale proiettante rispettivamente luce bianca e rossa, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo, in conformità alle norme sulla disciplina della circolazione stradale e dell'art. 672 del Codice penale.
4. Nelle vie e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame, tranne che in occasioni di manifestazioni autorizzate.

Art. 7 - PASCOLO VAGANTE

1. Il pascolo vagante è disciplinato dalla Delibera della Giunta Regionale n.18-7388 del 12/11/2007, che introduce procedure semplificate e sostituisce le modalità previste dall'art.43 del R.P.V.
3. Il detentore di greggi o mandrie che intenda esercitare la pratica del pascolo vagante deve rispettare le seguenti procedure:
 - dotarsi del Registro di Pascolo vagante semplificato, rilasciato dal Servizio veterinario Asl;
 - presentare la domanda di pascolo vagante riportante il periodo di tempo presunto di pascolo su ciascun comune, almeno 20 giorni prima dell'inizio del pascolo vagante o entro 3 giorni prima nel caso di sostanziali variazioni del periodo di pascolo;
 - nel caso di greggi o mandrie che non effettuano l'alpeggio, almeno 1 volta ogni 6 mesi;
 - presentare autocertificazione di aver ottenuto i permessi dei proprietari dei fondi.

Il Servizio veterinario informa tramite fax il Sindaco del Comune, che ha 7 gg di tempo per opporsi alla richiesta. Trascorsi 7 gg senza esplicito diniego, il consenso del comune si considera rilasciato con silenzio-assenso e il Servizio veterinario rilascia all'allevatore il nulla osta per il pascolo vagante secondo il programma comunicato.

Art. 8 - TRATTAMENTO, TRASPORTO E CUSTODIA DEGLI ANIMALI

1. È vietato, secondo il disposto del titolo IX-bis del Codice Penale, così come introdotto dalla L.189/2004, incrudelire verso gli animali, sottoponendoli a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le loro caratteristiche etologiche.
2. Per il trasporto di animali su veicoli valgono le norme stabilite nel Reg. CE 1/2005 e s.m.i. e, per i trasporti locali in conto proprio, del Reg. CE 852/2004.
3. Gli animali che sono trasportati su veicoli dovranno essere idonei al trasporto e caricati in numero proporzionale alla capienza del veicolo, così come indicato nell'All.I del Reg. CE 1/2005, in posizione eretta, con spazio sufficiente sopra la testa tale da garantire una sufficiente

aerazione; è perciò vietato collocarli con le zampe legate o comunque sistemati e trasportati in modo da causare loro sofferenze o lesioni. I veicoli utilizzati per il trasporto devono essere preventivamente autorizzati dal Servizio veterinario Asl.

4. È vietato custodire ed allevare gli animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli/abbeverarli insufficientemente. Agli animali dev'essere fornita un'alimentazione sana conforme all'età e al loro stato fisiologico; ogni animale deve avere accesso agli alimenti ad intervalli regolari ed all'acqua in modo continuativo. I ricoveri adibiti all'allevamento di animali devono essere privi di spigoli taglienti e sporgenze ed essere mantenuti in buone condizioni igieniche.
5. Le deiezioni animali devono essere asportate regolarmente ed il letame /liquame deve essere stoccato e gestito conformemente alla normativa vigente.
6. La libertà di movimento degli animali d'allevamento non deve essere limitata in modo tale da causare sofferenze o lesioni; eventuali attacchi devono permettere a ogni animale di girarsi, coricarsi, giacere ed accudire a se stesso senza difficoltà e senza rischi di strangolamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente legislazione Comunitaria, Nazionale e Regionale, sul benessere animale e sulla protezione degli animali negli allevamenti.

Art. 9 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO

1. È vietato entrare o passare abusivamente senza necessità nei fondi altrui anche se non recintati. Negli altri casi il passaggio deve avvenire sul limite di proprietà o sulle servitù esistenti, senza danneggiare i raccolti. Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche, per le quali siano state concesse apposite autorizzazioni e le consuetudini locali relative alla raccolta dei funghi o dei tartufi.
2. Il diritto di passaggio nei fondi altrui per l'esercizio della caccia e per la raccolta di funghi e tartufi, in particolare se vi sono colture in atto, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che possono derivare alla proprietà di altri dall'esercizio stesso. Danni che, comunque, vanno rifiutati.
3. È vietato accedere e transitare nei fondi altrui incolti, anche laddove esistano apparenti servitù di passaggio, salvo che non si tratti d'inseguire sciami d'api o animali mansueti sfuggiti al proprietario, come previsto dagli art. 842 e 843 del Codice Civile. L'accertamento dell'illecito da parte degli organi di vigilanza deve essere comunicato ai proprietari privati o alla Pubblica Amministrazione proprietaria affinché attivino, eventualmente, le iniziative legali di propria competenza.
4. Per quanto riguarda il passaggio su terreni agricoli comunali, vale quanto riportato ai punti 1, 2 e 3. È vietato in ogni caso utilizzare per qualsiasi motivo, fondi o spazi di proprietà del Comune senza specifica autorizzazione.

Art. 10 – SENTIERI PANORAMICI

1. La definizione e la realizzazione di sentieri panoramici per la percorrenza da parte dei turisti in forma organizzata, in gruppi o singolarmente, deve preventivamente essere autorizzata in

forma scritta da Sindaco. Il passaggio di tali sentieri in fondi privati deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dal proprietario e/o del conduttore del fondo. Il passaggio di tali sentieri in fondi comunali deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.

Tale passaggio non costituirà servitù di passaggio o diritto di usucapione.

Art. 11 – ALTRI PASSAGGI PER MEZZI SPORTIVI E PER MOTIVI DI SVAGO

È vietato attraversare terreni, capezzagne, campi privati con cavalli, veicoli fuoristrada di ogni genere senza specifico consenso del proprietario e/o del conduttore del fondo.

CAPO II - COSTRUZIONI RURALI E RICOVERI PER ANIMALI, GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Art.12 – COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO

1. La costruzione, l'ampliamento, nonché tutti gli interventi relativi ai fabbricati residenziali, pertinenziali, produttivi agricoli e di servizio situati nell'area agricola, come individuata dal vigente P.R.G.C., sono soggetti agli atti di assenso definiti dal D.P.R. 06.06.2001 n° 380e s.m. ed i. (Testo Unico dell'Edilizia). Le suddette opere devono essere progettate, realizzate e collaudate da professionisti abilitati secondo il D. M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" (N.T.C. 2008) e ss. mm. ii.
2. La realizzazione degli interventi edilizi nell'area agricola è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. e del Regolamento Edilizio Comunali (R.E.C.) vigenti.
3. Le tipologie architettoniche dei fabbricati – residenziali e non – posti nel territorio agricolo comunale dovranno rispettare quanto fissato dalle normative dei vigenti P.R.G.C. e R.E.C., nonché le indicazioni provenienti dal Piano Paesaggistico Regionale e dal Piano territoriale Provinciale.

Art. 13 – RECINTI PER ANIMALI , CONCIMAIE E GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

1. I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e quando non hanno pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.
2. Le concimaie, le vasche di accumulo, i pozzetti di raccolta per le urine ed in genere tutti i depositi di rifiuti, devono essere ubicati a non meno di m. 30 di distanza da condotte, serbatoio o altre opere destinate al servizio di acqua potabile, a non meno di m. 200 di distanza da pozzi e sorgenti di acqua destinata al consumo umano. La distanza tra il fondo di trincea di posa delle condotte e della platea impermeabile delle concimaie, delle vasche di accumulo e dei pozzetti di raccolta per le urine, rispetto al massimo livello dell'eventuale falda idrica sottostante non deve essere inferiore a m. 1 (uno).

3. Il letame deve essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, evitando ogni percolazione nei fossi e sulla pubblica strada.
4. Il trasporto del letame a cielo aperto deve avvenire con particolare cura in modo da non disperdere il letame sul suolo pubblico. Gli stessi accorgimenti vanno adottati per il trasporto di terra ed altri detriti.
5. I mucchi di letame fuori dalla concimaia, sul nudo terreno, sono permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione ad infiltrazioni inquinanti le falde d'acqua del sottosuolo.
6. Le acque utilizzate per il lavaggio di stalle, concimaie e simili, non possono essere scaricate direttamente nei corsi d'acqua (L.R. n.32 del 8/11/1974).
7. Lo spargimento degli effluenti zootecnici (liquami e letami) e degli assimilati (ammendanti provenienti da processi di digestione anaerobica) sui terreni agrari deve essere effettuato nel rispetto delle norme disposte dalla Regione Piemonte, in particolare del D.P.G.R. 29 ottobre 2007 n. 10/R e della D.G.R. 23.02.09 n° 64 – 10874, e previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia.
8. Il materiale deve essere interrato mediante aratura entro 24 ore dalla conclusione delle operazioni di spargimento oppure tramite appositi interratori durante le operazioni al fine di evitare la propagazione di odori sgradevoli.
9. Nelle aree agricole situate all'interno delle zone residenziali ed in presenza di abitazioni nel raggio di 100 metri è obbligatorio l'immediato interrimento degli effluenti zootecnici.

Art. 14 - LOTTA ALLE MALATTIE INFETTIVE NEGLI ALLEVAMENTI

1. Il proprietario o detentore di animali a qualunque titolo è obbligato a denunciare all'autorità competente qualsiasi caso di malattia infettiva o sospetta malattia infettiva.
2. In attesa dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, il proprietario deve provvedere all'isolamento degli animali colpiti o sospettati di esserlo.
3. Lo smaltimento degli animali morti per malattie infettive, deve avvenire secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario della A.S.L.. L'interramento è vietato, se non è autorizzato dalla Autorità Sanitaria.

Art. 15 – SMALTIMENTO DEGLI ANIMALI MORTI

1. Ogni caso di morte dei propri animali deve essere segnalato dall'allevatore al Servizio Veterinario dell'A.S.L., il quale, non appena informato dell'avvenuto decesso di animali, deve accertare la causa di morte e stabilire la destinazione delle spoglie rilasciando la certificazione prevista dalla normativa vigente.
2. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive di cui all'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54), la carcassa dell'animale deve essere avvolta con un telo

imbevuto di soluzione disinfettante in attesa delle disposizioni del Servizio Veterinario dell'A.S.L..

3. Gli animali morti, ai quali non dovrà essere asportata nessuna parte anatomica, compresa la pelle, dovranno essere tenuti al riparo dal sole ed isolati dall'allevamento.
4. Lo smaltimento dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario dell'A.S.L..
5. È assolutamente vietato l'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospette di esserlo. Tale modalità di smaltimento, potrà essere eseguita solo in casi particolari ed eccezionali in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54) e comunque nel rispetto delle normative vigenti ed autorizzato esclusivamente con provvedimento del Sindaco su disposizione del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L..
6. L'interramento è consentito solo ed esclusivamente per le carcasse di cani e gatti.
7. Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme del Regolamento CE 1774/02 e ss.mm.ii., o di specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata. La cremazione potrà essere eseguita solo presso gli appositi inceneritori autorizzati.

Art. 16 - CANI DA GUARDIA, ANIMALI D'AFFEZIONE E DA CORTILE

1. I cani di qualsiasi razza, così come previsto dalla Legge Regionale n.18 del 19/07/2004, devono essere iscritti alla anagrafe canina presso il Comune e identificati tramite un microchip sottocutaneo che viene inserito a cura dei veterinari dell'Asl o da veterinari autorizzati.
2. I cani non registrati all'anagrafe canina e non identificati non possono essere ceduti, nè venduti, nè passare di proprietà.
3. I proprietari di animali d'affezione e da cortile, devono mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare maltrattamenti agli animali e non procurare molestie a terzi e ad animali di terzi.
4. I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.
5. I cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili, non recintate e frequentate da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti di almeno mq otto per ogni animale adulto o in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento lunga almeno m. cinque.
6. La detenzione contemporanea di oltre cinque cani adulti deve essere autorizzata dall'Asl competente.
7. I cani portati a passeggio in luoghi pubblici frequentati da persone, devono essere tenuti al guinzaglio, provvisti di museruola nel caso in cui l'animale sia di indole aggressiva o

appartenente a razze notoriamente aggressive e sempre quando sia di taglia grande. Per tali categorie di cani è vietato l'addestramento inteso ad esaltarne la naturale aggressività o potenziale pericolosità.

8. Il proprietario o conduttore deve provvedere all'asporto di eventuali deiezioni solide prodotte dall'animale.
9. L'obbligo di museruola e guinzaglio non vale per i cani da caccia e da tartufo con le limitazioni temporali e spaziali previste dalle norme specifiche per l'esercizio di tali attività

Art. 17 - NORME DI SICUREZZA E DISTANZA DEGLI APIARI

1. Gli apiari devono essere collocati al di fuori dai centri abitati, a non meno di m.10 (dieci) da strade di pubblico transito ed a non meno di m. 5 (cinque) dai confini di proprietà pubbliche o private.
2. La direzione di volo, identificata dalla porticina d'ingresso delle api nelle arnie, non deve essere diretta verso la proprietà altrui sia pubblica che privata.
3. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati nel comma precedente esistono dislivelli di almeno 2 (due) metri o se sono interposti muri, siepi od altri ripari, senza soluzione di continuità; tali ripari devono avere una altezza di 2 (due) metri.
4. Le distanze di cui al comma precedente possono essere derogate d'accordo tra le parti interessate con atto scritto, solo rispetto al confine comune dei fondi.
5. Chi dovesse raccogliere sciami dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto a risarcire l'eventuale danno causato alle colture, e alle piante, così come dispone l'art. 924 del Codice civile.
6. Gli sciami scappati agli apicoltori possono essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a posarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni o abbia cessato d'inseguirli dopo lo stesso tempo

Art. 18 – PREVENZIONE INCENDI

1. L'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale (stoppie, cespugli ecc.), in terreni boscati o cespugliati e ad una distanza inferiore a metri 50 da essi, è sempre vietata (L.R. 9 giugno 1994, n.16).
2. In condizioni di particolare pericolosità bisogna osservare le ordinanze emanate dalla Prefettura.
3. Sono ammesse deroghe a quanto sopra disposto per particolari esigenze agricole, previa autorizzazione rilasciata dagli Enti interessati e non prima di essersi assicurati che non esista qualsiasi pericolo d'incendio, sia nei raccolti che nei fabbricati, comunque i fuochi devono essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non possono essere abbandonati finché non siano completamente spenti.

4. Nella stagione estiva o in particolari situazioni di pericolosità (siccità, vento), dichiarata dagli organi della Regione Piemonte, è vietato fumare nei boschi, accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera e fornelli in genere o compiere qualsiasi operazione che possa creare comunque, pericolo d'incendio (legge 1° marzo 1975 n.47 art.9).

TITOLO III DIFESA DEL SUOLO, STRADE, ACQUE

CAPO I - COLTIVAZIONE TERRENI E SISTEMAZIONI AGRARIE

Art. 19 - COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME – DISCIPLINA E LIMITAZIONI

1. Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o disagio per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme di buona pratica agricola per le colture e gli allevamenti. A tal fine, costituiscono strumenti di riferimento i principi della "Condizionalità" previsti dal Reg. CE 1782/2003 e s.m.i. (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali).
2. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o delle colture medesime e ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

Art. 20 –DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE

1. Le acque piovane che cadono sui terreni, coltivati o no, devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi, o comunque di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, con riferimento al codice civile in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con la necessità di assicurare l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità. In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in qualunque tipo di terreno deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici.
2. In generale, in base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in ottemperanza a quanto previsto anche dal Reg. CE 1782/2003 (Condizionalità – Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali), deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o comunque non contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici ordinari.
3. Gli interventi di cui ai successivi commi 4, 5, 6, 7 potranno essere effettuati direttamente dall'imprenditore agricolo, senza la preventiva redazione di studi e progetti da parte di tecnici abilitati, qualora non già prescritta da specifiche normative di settore.
4. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40% utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, anche a seconda della loro estensione, dovranno essere realizzate, tutte o in parte, e/o mantenute efficienti, le seguenti opere di regimazione per proteggere il suolo dall'erosione mediante misure idonee:

a) solchi acquai temporanei (scoline) e/ o permanenti (fosse livellari), ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza.

- I solchi acquai (scoline e fosse livellari) devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e dimensionate per lunghezza sezione e pendenza in modo tale da garantire il deflusso regolare delle acque intercettate fino al collettore di destinazione e devono avere una distanza interasse tra loro non superiore ad 80 m.; nella loro realizzazione si dovrà tenere conto degli elementi caratterizzanti l'eventuale fenomeno erosivo, quali profondità e dimensioni dei solchi, affioramento degli strati meno fertili del suolo, eventuali fenomeni franosi.
- I solchi acquai temporanei potranno essere eliminati con la lavorazione del terreno per essere poi tracciati nuovamente a lavorazione ultimata.

b) Fasce inerbite. In caso di elevata acclività, ove vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, è necessario comunque attuare opere riconducibili agli impegni alternativi previsti dal Reg. CE 1782/2003 (Condizionalità) quali fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza in funzione della sicurezza dell'operatività delle macchine, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza interasse, tra loro, non superiore a metri 60.

c) Strade fosso per il passaggio delle macchine agricole con profilo in contropendenza rispetto al pendio e andamento trasversale alle linee di massima pendenza, interasse non superiore ad 80 mt dalle altre scoline dello stesso appezzamento possono sostituire a tutti gli effetti i solchi acquai.

d) Collettori naturali o artificiali, adeguatamente dimensionati, disposti lungo le linee di massima pendenza, nei quali scaricano le fosse livellari e le strade fosso. Tali collettori conducono le acque di monte entro i fossi principali o i corsi d'acqua.

e) Drenaggi sotterranei e rippature profonde.

5. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40%, utilizzati come pascoli e prati-pascoli, valgono le direttive di cui al comma 4. Le scoline, in relazione all'estensione dei fondi agricoli, potranno essere tuttavia più frequentemente omesse o realizzate con interasse fino a m 80.

6. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40%, utilizzati come frutteti e vigneti, valgono le direttive di cui al comma 4, per quanto riguarda vigneti e frutteti con pendenza media superiore al 20% nel caso in cui i filari siano realizzati lungo le linee di massima pendenza (sistemazione a rittochino) e opportuno l'inerbimento permanente dell'interfila, è consentita una rippatura profonda da caduta foglie a ripresa vegetativa, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità. Tali appezzamenti dovranno comunque presentare a valle un fosso di guardia di adeguate dimensioni atto a intercettare e convogliare eventuali acque provenienti da monte fino al collettore sottostante. Per quanto riguarda i nuovi impianti di vigneto e di frutteto, con lavorazione meccanica del terreno nei primi due anni di allevamento, sarà cura del proprietario/conducente mettere in atto tutte le precauzioni possibili, anche temporanee (vedi comma 4), ed una appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o comunque non contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici ordinari. Nella realizzazione dei nuovi impianti di vigneto e di frutteto, ove la pendenza risulti tra il 20% ed il 40%, e che si trovino ricadenti su aree interessate da frane attive, oltre alle prescrizioni del comma 4, si rende

obbligatorio la realizzazione di drenaggi sotterranei, che in caso di necessita dovranno essere giustificati da documentazione fiscale riguardante l'acquisto dei materiali e fotografie comprovanti il tracciato e l'effettiva esecuzione dell'opera.

7. Per gli impianti arborei da legno e i boschi di nuovo impianto andrà sempre realizzato l'inerbimento degli interfilari nel pieno rispetto del Reg. 1782/2003 (condizionalità).
8. In appezzamenti con pendenza media pari o superiore al 40%, utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, frutteti, vigneti e oliveti, la realizzazione di opere idonee allo smaltimento delle acque in eccesso, sia in superficie che in profondità, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.
9. I terreni con pendenza media superiore al 60% non possono essere assoggettati a colture e/o rotazioni colturali che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo.
10. Qualora l'evento meteorico arrechi danni a manufatti o a proprietà altrui e le indicazioni suggerite non siano state messe in atto, fatte salve la inadempienze per le quali si possono configurare i reati di cui agli artt. 42617 e 42718 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente.

Art. 21 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE SU TERRENI INSTABILI

1. Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, o dal P.R.G.C. vigente, fermo restando quanto già previsto dalle norme tecniche dei piani stessi, le pratiche colturali devono essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.
2. In particolare andranno adottati quei provvedimenti tesi a limitare il più possibile l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo:
 - a) a monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno pertanto eseguiti fossi di guardia inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti;
 - b) all'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi come sopra, con un disegno planimetrico e altimetrico idoneo a dissipare l'energia delle acque scolanti sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.
3. Nel caso siano necessari interventi di contenimento del fenomeno franoso, tutte le opere con funzione strutturale, cioè quei manufatti che nel loro insieme assolvono a requisiti di resistenza meccanica o di stabilità verso sollecitazioni statiche, dinamiche, idrauliche, geologiche o sismiche, devono essere progettate, realizzate e collaudate da professionisti abilitati secondo il D. M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" (N.T.C. 2008) e ss. mm. e ii. indipendentemente dai materiali strutturali impiegati quali calcestruzzo, cemento armato, acciaio e metalli in genere, legno, muratura e laterizi in genere, pietra, materiali sciolti (terreno, ghiaia, ecc.), tessuti, materie plastiche e quant'altro.

Art. 22 – MANUTENZIONE DEI PRATI, DEGLI INCOLTI, DELLE AREE PRIVATE, DEI TERRENI NON EDIFICATI E DEI BOSCHI

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.
2. I terreni devono essere conservati costantemente puliti evitando il vegetare di rovi ed erbe infestanti, provvedendo alla sfalcatura e all'asportazione dei residui vegetali da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati (entro 50 metri) e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.
3. È fatto altresì obbligo di rimozione dai fondi di tronchi, rami, ramaglie e di ogni altro residuo simile derivante da lavorazioni o da naturale dinamica vegetativa. Tali obblighi, fatto salvo quanto previsto per i boschi all'art. 19 della legge regionale 4 del 10.2.2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", potranno essere fatti valere per motivi generali di sicurezza tramite ordinanza sindacale. Qualora il proprietario/conduttore non provvedesse nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di regolamento, addebiterà le spese al proprietario.
4. Ai fini della prevenzione di incendi boschivi i proprietari di aree boscate e agricole (anche se non coltivate) hanno l'obbligo di effettuare, almeno una volta all'anno, interventi di pulizia dei medesimi. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune può programmare interventi sostitutivi, recuperando dagli inadempienti i costi sostenuti.
5. I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico di immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali.
6. Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, l'autore della violazione è tenuto alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, eventualmente in solido con il proprietario, a seguito di accertamenti dei soggetti preposti al controllo; tali adempimenti sono disposti con ordinanza sindacale che stabilisce, tra l'altro, il termine entro cui provvedere, pena l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e il recupero delle somme anticipate; è fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'articolo 255 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale).
7. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.
8. È fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia.

CAPO II - STRADE ED ACQUE

Art. 23 – TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE (DISTANZE PER FOSSI, CANALI E ALBERI)

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine, a norma del Cod. penale.
2. Ai proprietari ed ai coltivatori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di sgrondo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade private, i cui canali, fossi di raccolta delle acque vanno a defluire comunque in fossi comunali e provinciali.
3. I proprietari (o conduttori del fondo) e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo anche se utilizzati per lo scarico di acque provenienti da altre proprietà e/o da fossi di strade comunali o provinciali, le cunette e i fossi delle strade comunali e provinciali fronteggianti la proprietà, in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione inerenti lo scarico delle acque, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi. Tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo (set aside).
4. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904 (Testo unico sulle opere idrauliche). Ai sensi del citato regio decreto è vietato apportare qualsiasi variazione od innovazione al corso delle acque pubbliche o comunque correnti su sedime demaniale senza autorizzazione dell'Autorità idraulica competente.
5. Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua. Ai proprietari (o ai conduttori) del fondo e frontisti di corsi di acqua pubblici o correnti su sedime demaniale è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. In tale fascia è inoltre vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.
6. Fermo restando quanto previsto per le aree di pertinenza di corpi idrici di cui agli artt. 37 e 37 bis del Regolamento forestale n. 8 del 20.9.2011 e s.m.i., qualora il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad es. da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario od il conduttore del fondo hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente all'amministrazione per i successivi provvedimenti di competenza.
7. Ai sensi del R.D. 523/1904 ai proprietari (o ai conduttori del fondo) e frontisti di corsi d'acqua pubblici è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.
8. Quando l'Autorità competente accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.
9. Sono vietate le piantagioni che si inoltrano dentro i fossi ed i canali, provocandone un restringimento della sezione. I proprietari di fondi sono tenuti a regolare con periodiche ceduzioni e/o tagli di contenimento siepi, arbusti, alberi, colture orticole, floricole e simili

(es. mais, girasoli ecc) in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza della circolazione. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del Codice della Strada, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione straordinaria, con l'emanazione di specifiche ordinanze indicanti la localizzazione e le tipologie di intervento necessarie alle finalità di cui sopra.

10. Sono proibite le piantagioni di impianto che si inoltrino entro gli alvei dei fiumi, torrenti o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque. Sono inoltre proibite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturalizzazione con specie autoctone, per un'ampiezza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, con funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino, art. 29.
11. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali non si deve incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.
12. Oltre alle acque meteoriche anche le acque di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc, debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti. In caso di previsione di maltempo o temporali improvvisi, l'interessato deve provvedere immediatamente alla rimozione delle chiuse in precedenza eventualmente predisposte al fine di favorire il libero deflusso delle acque.
13. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, devono essere allargati ed approfonditi in modo adeguato; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. In caso di inadempienza del proprietario o chi per esso, il Comune, può fare eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
14. Senza il permesso del Comune è vietato l'escavazione di pietre e sabbia nei terreni di proprietà comunale.
15. È proibita ogni alterazione, occupazione e scavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.
16. Ai proprietari (o ai conduttori del fondo) è fatto obbligo di mantenere in efficienza la viabilità poderale e di rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari d'alberi confinari, salvo il permesso dell'autorità competente.
17. Le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dell'articolo 892 del C.C 21.
18. Ai sensi del R.D. 523/1904, le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi d'acqua pubblici. In tale fascia è comunque vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità

delle sponde. Sono oggetto di tutela e non si possono estirpare, le ceppaie soggette alla pratica della ceduzione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino ad una distanza di m. 4 dalle sponde od altra distanza obbligatoria prevista dalla vigente normativa regionale. È vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96.

19. Qualora un evento meteorico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto, arrechi danni a manufatti o proprietà altrui, e le indicazioni di cui ai punti precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico dei soggetti inadempienti.

Art. 24 – DELLE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI

1. Le strade classificate come “comunali” e “provinciali” saranno dotate, ove possibile, di un’opportuna rete scolante al fine di raccogliere e smaltire le acque di pioggia; la rete dovrà inoltre essere in grado di smaltire la massa idrica che ad essa giunge da eventuali collettori laterali.
2. Nei tratti ove la strada comunale o provinciale abbia ai lati una rete scolante realizzata “a cielo aperto”, questa sarà costituita da fossi o scoline di adeguata pendenza consentendo alle acque meteoriche di defluire correttamente tramite il reticolo idrografico. I proprietari di terreni su cui defluiscano per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali, di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc, debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.
3. La manutenzione ed efficienza della rete scolante è a carico dell’Ente proprietario.
4. È fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d’arte connesse alle strade comunali. È fatto divieto, altresì, di ostruire la sede delle strade comunali in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico. Sono proibiti inoltre gli scavi, anche temporanei, della massicciata stradale, l’alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo dei nuovi fossi, il riempimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell’Autorità competente.
5. È vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche comunali, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento di macchine operatrici. È fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bituminati. Ai contravventori della presente norma, oltre l’applicazione della sanzione amministrativa prevista, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di legge e del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno.

6. La gestione della vegetazione lungo le strade pubbliche comunali avviene nel rispetto dell'art. 38 del Regolamento forestale 20 settembre 2011, n. 8/R che prevede la possibilità di intervenire in modo semplificato nella fascia di pertinenza, di almeno 3 metri definita dalle norme di settore (art.16, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 (*Nuovo codice della strada*), articoli 892 e 893 del Codice Civile). Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi cresciuti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
7. È pure vietato il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, senza avere l'autorizzazione del Comune nel rispetto delle disposizioni al contempo vigenti.
8. I proprietari di strade private che si innestano su strade pubbliche devono adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che le acque superficiali confluiscono sulla pubblica via con conseguente trasporto di detriti, terra, ghiaia e simili

Art. 25 - ACCESSI SU STRADE COMUNALI

1. Lungo le strade comunali è vietato colmare i fossi laterali o stabilire ponticelli e cavalcafossi per il transito dal fondo alla strada contigua, senza averne ottenuto l'autorizzazione dagli Uffici Comunali/Provinciali preposti.
2. Qualora venga concesso di creare un nuovo accesso dalla strada comunale al fondo privato, deve essere cura del proprietario, intubare il tratto di fosso: il diametro del tubo non deve essere inferiore a cm. 80, salvo autorizzazioni in deroga.
3. In presenza di corsi d'acqua minori (stagionali o perenni) sono vietate le occlusioni anche parziali, incluse le zone di testata, tramite riporti vari e le coperture mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione. Le opere di attraversamento stradale dovranno essere realizzate mediante ponti a piena sezione in modo da non ridurre l'ampiezza dell'alveo. I proprietari che hanno strade di accesso su strade comunali/provinciali e comunque sul suolo viabile comunale/provinciale, sono tenuti a non far defluire le acque provenienti dalla strada privata dei loro fondi sul sedime pubblico in modo da non creare danni o situazioni di pericolo.
4. I proprietari di strade private inghiaiate, si devono far carico di evitare che detto materiale unitamente a terriccio, possa invadere il sedime stradale comunale. All'uopo devono predisporre e/o installare, laddove si renda necessario per la particolare pendenza della strada privata, apposita griglia per la raccolta delle acque in modo da consentirne il regolare deflusso nei canali di scolo.
5. Gli stessi proprietari sono tenuti a pulire i propri cavalcafossi intubati, tutte le volte che il Comune/la Provincia esegue lavori di espurgo dei fossi di guardia, nelle tratte stradali interessati da detti cavalcafossi, e comunque ogni qualvolta si renda necessario per il regolare deflusso delle acque.
6. È vietato l'abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi natura lungo le strade, scarpate, piazzuole ed in ogni altro luogo pubblico, che non sia appositamente riservato ed indicato dall'Amministrazione Comunale.

7. Fermi restando gli obblighi per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture posti in capo al Comune in quanto proprietario, è fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche comunali di tenere pulito il marciapiede e la cunetta da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

Art. 26 - DELLE STRADE PODERALI, INTERPODERALI, VICINALI E DI BONIFICA

1. Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità ed efficienza, con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta od un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati.
2. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, confinanti con le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza. I proprietari, i conduttori dei fondi e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia e di scolo nonché le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi.
3. È fatto altresì obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche di recidere rami, radici e ricacci delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, alterino il manto stradale o creino pericoli per la circolazione.
4. È proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade di ogni ordine e grado soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali, fatto salvo che l'evento sia riconducibile al transito di animali selvatici.
5. I fossi delle strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura ed a spese dei frontisti e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l'anno e, occorrendo, più volte. In caso di accertata trascuratezza od inadempienza dei proprietari o di chi per essi, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti. All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.
6. È pure vietato il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, senza avere l'autorizzazione del Comune nel rispetto delle disposizioni al contempo vigenti.

7. Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica o tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale.
8. Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti.
9. Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell'acqua, ne diminuiscano l'effetto erosivo e l'impatto a valle.

Art. 27 – OBBLIGHI DEI FRONTISTI DI STRADE

1. È proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade comunali, su quelle di ordine superiore e su quelle vicinali soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali.
2. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali.

Art. 28 - ARATURA DEI TERRENI ADIACENTI STRADE E CORSI D'ACQUA

1. I proprietari ed i coltivatori frontisti su strade pubbliche o private hanno l'obbligo, durante le operazioni di aratura e di altre attività di coltivazioni, di conservare una fascia di rispetto (capezzagna) non coltivata, verso le strade, loro ripe o loro fossi. Questa fascia deve avere una larghezza di almeno m 1,50 più il solco di aratura per i terreni confinanti con le strade Statali e Provinciali e di m 1,00 più il solco di aratura per i terreni confinanti con altre tipologie di strade. Tali distanze sono misurate dal confine del sedime stradale, dal bordo superiore della ripa o dal bordo esterno del fosso stradale.
2. Detta capezzagna dovrà essere mantenuta almeno inerbita. In presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni lavorativi e/o ricompresi negli stessi, la distanza di almeno m 1,50 deve essere misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi e dovrà essere mantenuta inerbita. In caso di inadempienza il Comune può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l'esecuzione delle opere o provvedervi direttamente a spese dei medesimi.
3. Qualora non esista un fosso stradale, l'aratura deve essere parallela alla strada e fatta in modo che il solco più prossimo a questa rimanga aperto, fatto salvi gli obblighi di cui al comma precedente.
4. Le arature in vicinanza di strade ad uso pubblico o interpoderali, devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque piovane: chiunque imbratti la sede stradale deve provvedere alla successiva pulizia.

5. La piantumazione di siepi ed alberi a sostegno delle sponde devono avvenire a una distanza di mt. 4 fra loro, per permettere una periodica pulizia del fosso con mezzi meccanici.
6. Ai sensi del R.D. 523/1904, i frontisti di fossi o corsi d'acqua pubblici dovranno effettuare le arature in maniera da mantenere una fascia di rispetto non lavorata o capezzagna larga almeno m 4,00 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, per manovrare senza danno alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d'acqua. Detta fascia dovrà essere mantenuta inerbita.
7. Nel caso di strade o di fossi privati la fascia di rispetto o capezzagna di cui al comma 1 dovrà avere una larghezza non inferiore a m 1,00 oltre al solco di aratura.
8. In appezzamenti confinanti con versanti soggetti ad erosione di tipo calanchivo, si dovrà mantenere una fascia incolta e inerbita larga almeno m 2,00 misurati dal ciglio sommitale del calanco;
9. In prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi, le arature dovranno essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle.
10. Nella capezzagna di valle, le arature dovranno essere fatte rovesciando le zolle verso monte e la stessa dovrà essere separata dalla fascia di rispetto da un solco di aratura.
11. Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere soggette a manutenzione periodica per impedire il loro scalzamento a monte e franamenti e cedimenti del terreno a valle, nonché ingombro della sede stradale e delle sue pertinenze (fossi, canalette ecc.) o del fosso a seguito di caduta massi o di altro materiale sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. I proprietario e/o conduttore del fondo devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.

Art. 29 – IRRIGAZIONE CON ACQUE CORRENTI E DA POZZI

1. È consentito prelevare acque correnti per uso irriguo, per abbeveraggio o per altri scopi previa autorizzazione e solo per periodi limitati.
2. Per gli impianti d'irrigazione a pioggia, gli irrigatori devono essere posizionati in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private, comunque è vietato bagnare le strade pubbliche e d'uso pubblico.
3. In caso di periodi di carenza idrica, il Comune può sospendere o limitare l'attività di irrigazione.
4. Lo scavo di pozzi deve essere autorizzato dagli enti competenti (Comune, Provincia, ecc.). Inoltre i pozzi devono essere provvisti di apposito sportello di chiusura dotato di idonea serratura.

Art. 30 - DISTANZA PER FOSSI E CANALI

1. Ogni fosso interposto tra due fondi si ritiene comune.

2. In occasione di nuovi scavi di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.
3. Per i fossi o canali scavati presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.
4. Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade provvedendo:
 - a) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi;
 - b) a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;
 - c) a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali;
 - d) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate;
 - e) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque;
 - f) a pulire gli imbocchi intubati.I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma che precede.
5. Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti. Un fosso esistente che sia stato riempito da successive arature o fresature, deve essere ripristinato dal proprietario e/o dal conduttore del fondo in adiacenza.
6. È vietato scaricare nei fossi delle strade, acque di qualsiasi natura diverse dalle acque meteoriche, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati od autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento. È fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali se non in un quadro di riassetto e ricomposizione fondiaria, in funzione della salvaguardia o del miglioramento del regime delle acque meteoriche.
7. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno, o quando necessario, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi. I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti e all'Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione necessari ed, in caso d'inadempienza ed in via sostitutiva, provvedere alla loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa.

TITOLO IV VEGETAZIONE E DIFESA DELLE PIANTE

CAPO I - DISTANZE DELLE PIANTE DAI CONFINI DI PROPRIETÀ PRIVATE E DALLE STRADE

Art. 31 - DISTANZA PER ALBERI E SIEPI DAI CONFINI DI PROPRIETÀ PRIVATE

1. Le distanze di alberi e siepi dai confini di proprietà sono così stabilite :

- Pioppi, roveri, platani, pini, olmi e noci (piante di alto fusto):
 - distanza dal confine di terreni coltivati..... mt.15,00
 - distanza dal confine di altri terreni mt. 9,00
- Bosco ceduo con obbligo di taglio dopo 12 anni:
 - distanza dal confine di terreni coltivati..... mt. 8,00
- Frutteti, viti, arbusti, vivai ecc.:
 - distanza dal confine di terreni coltivati..... mt. 3,00

Nei casi suesposti sono fatti salvi diversi accordi tra i confinanti purché vengano rispettate le distanze minime stabilite dal Codice Civile.

2. I filari di vigneti o altre coltivazioni, che corrono parallelamente alle strade prive di scarpata devono essere piantate ad una distanza minima di mt. 2,00 dal bordo esterno della banchina. Ove le strade siano provviste di scarpata, la distanza minima misurata dal bordo superiore della scarpata stessa è parimenti di mt.2,00.
3. Per i filari di vigneti o altre coltivazioni, che sono perpendicolari alle strade, la distanza dei pali di testata dal filo esterno della banchina o dal bordo esterno del fosso, deve essere di mt.3,00. Ove esiste la scarpata la stessa distanza parte dal bordo superiore della scarpata stessa. In prossimità delle curve stradali, la distanza minima tra il fondo scarpata e i pali di testata deve essere di mt. 5,00.
4. Ogni siepe tra due fondi si presume comune, salvo prova contraria, ed è mantenuta a spese comuni, comunque la distanza dal confine delle siepi deve essere di mt.1,00 minimo e l'altezza massima di mt. 2,00.
5. Le siepi, gli arbusti e tutte le piante che crescono spontaneamente lungo i cigli stradali, su rivi e fossi di scolo delle acque, devono essere mantenute a cura dei proprietari frontisti ed alle distanze previste dal Codice Civile e dal Codice della Strada.
6. La coltivazione di piante ornamentali e da frutta all'interno dei recinti con casa di abitazione è soggetta al rispetto delle distanze stabilite dal codice civile.

Art. 32 - DISTANZA PER ALBERI E SIEPI DALLE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI

1. La piantumazione di alberi e siepi vive fuori dai centri abitati, lateralmente alle strade comunali e provinciali deve rispettare quanto previsto agli art.16 e 17 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" e art.26 e 27 del D.P.R. 16/12/1992 n.495 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada".
2. In particolare la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, alberi non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.; la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m.. Nelle curve fuori dai centri

abitati e negli incroci tali distanze aumentano e devono rispettare quanto previsto agli art.27 del Regolamento e art.16 c.2 e 3 del Codice della Strada.

3. Come specificato nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/06/2011 prot. 3224, gli alberi già impiantati, prima dell'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada, lateralmente alla carreggiata nella fascia di pertinenza ad una distanza minore de quella prevista all'art.26 c.3 del Regolamento possono non essere rimossi.
4. Come previsto all'art.18 del Codice della Strada, nei centri abitati, le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'Ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
5. Per quanto riguarda gli alberi "non impiantati" ma "cresciuti spontaneamente" nei boschi e nelle foreste, così come definiti dalle vigenti norme di legge, all'interno della fascia di rispetto stradale può essere consentita a condizione che, a giudizio dell'Ente proprietario della strada, non comporti una riduzione delle condizioni di sicurezza della circolazione.
6. Per quanto riguarda le strade provinciali, la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi e siepi vive lateralmente alle strade deve soddisfare anche quanto previsto dal "Regolamento provinciale delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali" che all'art.10 c.4 riporta la seguente tabella:

<i>SPECIE E SIMILARE</i>	<i>GOVERNO</i>	<i>DISTANZA MINIMA DAL CONFINE DI PROPRIETA' (m.)</i>
Robinia o Gaggia	Ceduo	8,00
Noce	alto fusto	8,00
Platano	alto fusto	16,00
Tiglio	alto fusto	16,00
Quercia	alto fusto	16,00
Farnia	alto fusto	16,00
Ciliegio	alto fusto	16,00
Rovere	alto fusto	16,00
Pioppo e Cipressino	alto fusto	16,00
Robinia	capitozzatura	8,00
Salice	capitozzatura	8,00
Colture erbacee stagionali (grano, mais, orzo,)		Minimo m. 1,00 (distanze diverse saranno valutate caso per caso dall'ufficio competente)
Specie arboree potate ad altezza non superiore a mt.2,00 (vite, fruttiferi e siepi)		1,00

7. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine

stradale, che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

8. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
9. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale (comprese le opere di sostegno), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
10. Per poter ottemperare a questo fondamentale obbligo i proprietari possono realizzare, all'interno della fascia di rispetto stradale, interventi di ingegneria naturalistica finalizzati a prevenire/gestire il dissesto geo-idrologico, progettati e diretti da tecnici abilitati e approvati dall'ente proprietario della strada contenenti piantumazioni realizzate, anche in deroga ai punti precedenti, esclusivamente per contrastare i fenomeni di dissesto geo-idrologico e che, a giudizio dell'ente proprietario della strada, non ostacolano o riducano il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.

CAPO II - DIFESA DELLE PIANTE

Art. 33 - OBBLIGO DI DENUNCIA DI INSORGENZA DELLE MALATTIE DELLE PIANTE

1. Fatte salve le disposizioni emanate dalla legge 18/6/1931 n. 987 e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12/10/1933 n. 1700 e modificate con R.D. 2/12/1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, ai coloni e ad altri, comunque interessati all'azienda agricola, di denunciare al Sindaco, all'Ufficio provinciale per l'agricoltura, al Servizio Fitosanitario della Regione Piemonte e al Servizio Forestazione, la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste, le malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi.
2. È fatto obbligo, altresì, di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta all'uopo prescritti: tale denuncia può essere fatta anche per il tramite del Sindaco del Comune stesso.
3. L'autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici sunnominati, impartisce di volta in volta, disposizioni che devono essere rispettati dai proprietari dei fondi e da tutti gli interessati, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità al R.D. 29/05/1941 n. 489 e della legge 13/6/1935 n. 1220 e s.m.i..

Art. 34 – DIVIETO DI VENDERE PIANTE E SEMENTI

1. La vendita di piante e sementi deve essere autorizzata dal Sindaco su posti fissi durante i mercati, fiere ed altre occasioni. È vietato il commercio ambulante.

2. È vietato trasportare piante o parti di piante esposte alle malattie diffusibili senza certificato d'immunità rilasciato dal Servizio Fitosanitario della Regione Piemonte.
3. Lo stesso istituto deve rilasciare apposito permesso per qualunque spedizione di piante e semi fatta da persone che non siano proprietari, conduttori di vivai, di stabilimenti orticoli o commercianti di piante.
4. La raccolta delle piante medicinali e da profumo, indicate dal D.L. 26/5/1932 n.772, deve essere autorizzata dal Comune.

Art. 35 – USO DI PRESIDI FITOSANITARI

Tutte le norme seguenti si intendono integrative della normativa attualmente esistente a livello nazionale e regionale e si intendono valide fino alla emanazione di specifiche normative a livello nazionale e/o regionale per quanto non diversamente disposto.

1. Locali di deposito e vendita. Mezzi di trasporto

I locali da adibire a deposito e vendita di prodotti fitosanitari, oltre che rispondere ai requisiti di legge (DPR 290/01 - Circolare Ministero della Sanità n. 15/93), non devono essere direttamente comunicanti con locali di deposito e vendita di sostanze alimentari e mangimi e con locali di civile abitazione.

I prodotti fitosanitari non possono essere trasportati in maniera promiscua con alimenti, bevande e mangimi o loro imballaggi su carri, vagoni ed altri mezzi di locomozione. Inoltre devono essere tenuti separati dai prodotti specificati al comma precedente anche durante le soste tecniche nei magazzini delle agenzie di trasporto o viaggio.

2. Modalità d'uso

L'acquirente dei prodotti fitosanitari per i quali è richiesta "l'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo" (patentino) è responsabile della conservazione e dell'utilizzo dei prodotti acquistati.

Per tutti gli altri prodotti fitosanitari, esenti da particolari vincoli per l'acquisto, l'acquirente, il detentore e l'utilizzatore sono responsabili dell'osservanza delle indicazioni riportate nell'etichetta del prodotto.

Tutte le prescrizioni sotto specificate devono essere osservate nelle fasi di conservazione, preparazione e utilizzo anche dei prodotti fitosanitari non classificati come pericolosi per la salute*:

- a.** conservare il prodotto fino al momento dell'uso in un locale o armadi chiusi a chiave, non accessibili a minori, a persone estranee all'azienda ed animali e comunque in condizioni da non creare rischio di contaminazione di sostanze alimentari e mangimi;
- b.** al fine di evitare l'effetto "deriva", in prossimità dei percorsi stradali ed a confine con altre colture, se destinate all'alimentazione umana o animale, irrorare i filari esterni dirigendo il getto verso l'interno della coltura;
- c.** in prossimità di scuole, asili e spazi ricreativi per l'infanzia effettuare i trattamenti nell'orario di chiusura di tali strutture;
- d.** quando si effettua il trattamento con atomizzatore o apparecchi simili si dovrà dare avviso ai vicini degli edifici confinanti, con almeno 24 ore di anticipo, dell'intenzione di effettuare il trattamento;
- e.** provvedere ad idoneo collaudo, taratura e manutenzione delle macchine irroratrici, atomizzatori od altri mezzi, utilizzati dall'azienda.

Infine è fatto divieto di prelevare direttamente l'acqua necessaria per il trattamento da pozzi, sorgenti, corpi idrici o invasi naturali e artificiali senza l'apposizione di valvole di sicurezza. L'acqua necessaria sarà allora prelevata da contenitori a tenuta, appositamente predisposti per il deposito temporaneo e posti a distanza di sicurezza da pozzi e sorgenti.

*** Nuovi pittogrammi identificativi dei prodotti pericolosi per la salute:**



3. Divieto di trattamenti insetticidi ed acaricidi alle colture durante la fioritura

È vietato effettuare trattamenti con insetticidi, acaricidi ed altri prodotti fitosanitari comunque tossici per gli insetti pronubi, sulle colture ortofrutticole, viticole, sementiere, floricole ed ornamentali durante il periodo di fioritura, dalla schiusa dei petali alla caduta degli stessi.

È vietato altresì effettuare tali trattamenti durante la fioritura di erbe spontanee sottostanti le piante da trattare. Tali trattamenti sono pertanto consentiti solo dopo lo sfalcio e l'asporto od essiccazione delle erbe spontanee in fioritura.

4. Divieto di diserbo chimico nei corsi d'acqua

È vietato spargere sostanze chimiche ad effetto diserbante sulle rive dei fossi di scolo delle acque piovane, dei canali colatori e/o irrigui, dei corsi d'acqua in genere, nonché sulle loro arginature, fino ad una distanza minima di mt. 1 dal ciglio ovvero fino al piede esterno dell'argine: dovranno comunque essere rispettate eventuali indicazioni maggiormente restrittive, se presenti nell'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato.

Ai fini dell'applicazione della norma, sono da considerarsi corsi d'acqua in genere, tutti quelli collegati con la rete idrografica superficiale.

5. Uso dei prodotti fitosanitari nelle aree urbane

Ai fini di tutelare la salubrità e l'igiene degli insediamenti urbani e della collettività e nel rispetto delle presenze naturali e/o introdotte artificialmente di insetti utili, nelle aree urbane e nelle zone contigue al centro abitato, il trattamento con prodotti fitosanitari sul verde ornamentale pubblico e privato dovrà rispettare le norme di seguito elencate.

a. Trattamento con prodotti fitosanitari del verde ornamentale pubblico

Negli spazi destinati a verde pubblico deve essere privilegiato l'uso di trattamenti alternativi quali: lavaggio con detergenti - uso di trappole a ferormoni per la cattura massiva - spazzolatura - eliminazione manuale di nidi - utilizzo di prodotti biologici (v. *Bacillus thuringiensis*); qualora non risultino efficaci, possono essere utilizzati prodotti non classificati come pericolosi per la salute.

L'impiego degli altri prodotti, pericolosi per la salute, è subordinato ad autorizzazione specifica del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL competente per territorio, sentito il parere del Servizio Fitosanitario Regionale e del Servizio Provinciale dell'Agricoltura (o Settore Decentrato Agricoltura della Regione Piemonte).

b. Trattamenti con prodotti fitosanitari del verde ornamentale privato

I trattamenti con prodotti fitosanitari delle piante ornamentali ubicate in proprietà private (parchi e giardini) possono essere effettuati solamente in caso di provata inefficacia di sistemi alternativi quali quelli richiamati nel comma precedente; in tal caso è consentito l'utilizzo di prodotti non

classificati come “pericolosi per la salute” e registrati come P.P.O (prodotti fitosanitari per piante ornamentali).

Ai fini di limitare la diffusione di agenti patogeni pericolosi per la salvaguardia del verde urbano, i proprietari di aree verdi private hanno l'obbligo di denunciare al Servizio Aree Verdi del Comune l'insorgenza di gravi attacchi parassitari.

c. Norme precauzionali durante i trattamenti con prodotti fitosanitari.

In occasione d'ogni trattamento con prodotti fitosanitari nelle vicinanze di abitazioni, il proprietario delle piante da trattare ha l'obbligo di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio o pericolo per la salute, l'incolumità pubblica e l'ambiente.

Nel caso in cui sia necessario procedere a trattamento mediante atomizzatore o simili occorre:

- i)** avvisare con almeno 24 ore d'anticipo i vicini, informandoli dei rischi conseguenti all'uso del prodotto impiegato ed invitandoli a adottare anch'essi le precauzioni di cui ai successivi punti iv), v), vi);
- ii)** segnalare con cartelli da collocare lungo le strade investite dall'irrorazione, che sono in corso trattamenti con prodotti fitosanitari;
- iii)** preavvisare, se del caso con cartelli, per la rimozione delle automobili in sosta nei pressi dell'area interessata al trattamento;
- iv)** tenere chiuse porte e finestre durante l'irrorazione;
- v)** proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite al gioco dei bimbi;
- vi)** allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, cc.);
- vii)** non eseguire i trattamenti su orti o in vicinanza di essi, se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il prodotto fitosanitario non sia registrato specificatamente per l'uso su di essi;
- viii)** accertarsi che i vicini abbiano provveduto adeguatamente e senza alcuna dimenticanza, in caso contrario è perentoriamente vietato procedere al trattamento;
- ix)** eseguire il trattamento nel primo mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse le porte e le finestre senza fastidi, evitando le ore d'intenso traffico;
- x)** non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose o di tempo perturbato;
- xi)** impedire l'accesso a persone (in particolare a bambini) ed agli animali domestici, nelle aree trattate fino a che non sia interamente decorso il tempo di rientro indicato nell'etichetta del prodotto utilizzato; se non indicato attendere almeno 48 ore, nel caso d'utilizzo di prodotti appartenenti ai gruppi classificati come “pericolosi per la salute”.

d. Trattamenti con prodotti fitosanitari di appezzamenti investiti a colture agricole

I trattamenti fitosanitari da effettuarsi negli orti, nei frutteti e negli appezzamenti investiti a coltivazioni agricole, ubicati all'interno delle aree di cui al presente paragrafo 5. possono essere effettuati esclusivamente con prodotti non classificati come “pericolosi per la salute”, nel rispetto di quanto indicato in etichetta.

In tali aree l'impiego di prodotti fitosanitari classificati come “pericolosi per la salute” è subordinato ad autorizzazione specifica del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL competente per territorio, sentito il Servizio Fitosanitario Regionale..

e. controllo delle erbe infestanti lungo i cigli e le scarpate di strade e ferrovie nei centri abitati.

È fatto divieto a chiunque gestisca, direttamente o tramite appalti a terzi, la manutenzione e la pulizia dei cigli e delle scarpate stradali e ferroviarie in prossimità dei centri abitati di fare utilizzo di prodotti fitosanitari diserbanti comunque classificati. In tali aree il controllo delle erbe infestanti deve avvenire esclusivamente tramite lo sfalcio o con tecniche che comunque non prevedano l'utilizzo di mezzi chimici (ad esempio il pirodiserbo). Nelle restanti aree interne al territorio del Comune e dove non vi siano altre pregiudiziali (aree verdi, acque superficiali, pozzi di captazione

dell'acqua ecc.), pur rimanendo la preferenza per i mezzi di controllo non chimici, è possibile utilizzare prodotti fitosanitari diserbanti purché non classificati come “pericolosi per la salute” o riportanti in etichetta il pittogramma (pericoloso per l'ambiente).

f. collocamento di esche avvelenate

Chiunque, al fine di proteggere le colture o i prodotti agricoli, intenda collocare esche avvelenate o spargere sostanze velenose che possano arrecare danno alle persone o gli animali domestici, è tenuto a darne preventivo avviso all'Autorità Comunale ed a collocare anticipatamente e mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il presumibile periodo di efficacia del veleno, tabelle recanti la scritta “ATTENZIONE TERRENO AVVELENATO” oppure “ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON VELENI”.

Art. 36 – TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI CON MEZZI AEREI

1. I trattamenti antiparassitari con mezzi aerei devono essere autorizzati dall'A.S.L. competente ed eseguiti secondo le modalità impartite ogni anno dalla Regione.
2. L'avvio e la durata dei trattamenti devono essere pubblicizzati in modo idoneo, con manifesti affissi, a cura degli operatori, nelle zone interessate.
3. Il Servizio di Igiene Pubblica ed il Servizio Veterinario per le rispettive competenze, sono addetti alla sorveglianza affinché vengano adottate tutte le precauzioni per proteggere la popolazione, gli stessi operatori, gli animali di proprietà delle aziende, i corsi d'acqua e l'ambiente in generale.

Art. 37 – MISURE CONTRO LA PROPAGAZIONE DELLA NOTTUA, DELLA PIRARIDE DEL MAIS, DELLA METCALFA PRUINOSA E DELLA FLAVESCENZA DORATA

1. Al fine di evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui del mais, ove non siano già stati raccolti ed utilizzati, devono essere interrati o altrimenti distrutti entro il quindici aprile di ogni anno (D.M. 6/12/1950), salvo eventuali proroghe da concedersi dal Sindaco per ragioni stagionali.
2. Per contenere la diffusione della metcalfa pruinosa, occorre provvedere alla pulizia delle fasce dei terreni incolti, colonizzati dall'insetto nocivo, e confinanti con terreni coltivati, per una lunghezza minima di mt. 12.
3. Per prevenire la propagazione della flavescenza dorata della vite, è fatto obbligo ai viticoltori ed ai vivaisti di applicare i trattamenti insetticidi obbligatori, in esecuzione del D.M. n.32442 del 31/05/2000 contenente «misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite» recepito dal D.G.R. n.81-581 del 24/07/2000 e delle successive Deliberazioni regionali che hanno incaricato il Settore Fitosanitario Regionale di individuare le zone focolaio e le zone indenni particolarmente a rischio.
4. I proprietari dei terreni sui cui insistono vigneti incolti hanno l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione; i proprietari di fondi sui quali siano presenti viti sparse o ricacci spontanei di vite mantenuti allo stato incolto devono provvedere alla eliminazione delle piante di vite, comprese le radici, salvaguardando le specie arboree presenti. In considerazione della situazione di

emergenza, della acclarata pericolosità costituita dalla presenza di viti incolte, anche a notevole distanza, quali fattori di recrudescenza della Flavescenza dorata, il Sindaco, acquisito il parere tecnico del Settore Fitosanitario regionale, con propria Ordinanza contingibile ed urgente notificata al proprietario e/o conduttore del fondo interessato, fissa il termine entro cui si debba eseguire l'estirpazione prevedendo l'immediato intervento dell'Amministrazione comunale stessa nel caso di inattività del proprietario e/o conduttore. È in ogni caso fatta salva la potestà di rivalsa nei confronti del proprietario e/o conduttore del fondo ai fini del recupero di ogni spesa sostenuta dall'Amministrazione comunale, nonché l'applicazione delle disposizioni penali e sanzionatorie vigenti. Restano impregiudicate le prerogative del Settore Fitosanitario di cui all'art. 18 ter della l.r. 63/78.

5. I terreni confinanti con superfici investite a vigneto devono essere tenuti puliti e protetti da una fascia di isolamento ripulita da cespugli e da vegetazione spontanea. Fatta salva l'effettuazione di interventi particolari previsti da misure di lotta obbligatoria, sono considerati idonei ai fini della prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante lo sfalcio della vegetazione spontanea (compresa l'estirpazione dei ricacci di specie diverse da quelle forestali come descritte nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011) e/o l'aratura.
6. In particolare i terreni lasciati incolti, devono essere lasciati puliti e provvisti di una fascia di rispetto di mt. 12 dal confine delle superfici vicine coltivate a vigneto.
7. Chiunque abbia notizia del mancato rispetto di quanto sopra può darne comunicazione al Sindaco o al Servizio Agricoltura della Provincia (Settore Decentrato Agricoltura della Regione Piemonte).
8. L'Amministrazione comunale, con propria ordinanza provvede alla esecuzione d'ufficio dei lavori, previa regolare diffida ad adempiere, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.
9. Alla vigilanza sull'applicazione delle misure comunali in tema di prevenzione della diffusione e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante sono preposti gli ufficiali e gli agenti della Polizia locale, nonché gli altri organi cui compete la vigilanza in materia agroambientale, nonché gli agenti e ufficiali della polizia giudiziaria. Salva l'applicazione di norme penali, agli stessi soggetti compete la contestazione delle pertinenti sanzioni di legge e, significativamente, quelle previste dall'articolo 18 ter della Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e s.m.i..

Art. 38 – DANNEGGIAMENTO ALLE PIANTE

1. Il Codice penale, punisce chi arreca danno alle piante defogliandole, scortecciandole, svettandole, strappandole, ecc.
2. È vietato inoltre lasciare che le piante vengano danneggiate dagli animali o che questi vengano lasciati liberi di vagare per i terreni altrui durante la semina o la raccolta dei prodotti.
3. È fatto obbligo alle amministrazioni competenti negli interventi manutenzione ordinaria (con particolare riferimento alle patate) e nell'eventualità di abbattimenti del patrimonio arboreo pubblico di dotarsi di perizie fitosanitarie e fitostatiche prodotte da professionisti abilitati per legge, onde evitare danni ambientali ed erariali alla comunità.

NORME FINALI VIGILANZA E SANZIONI

Art. 39 – INCARICATI DELLA VIGILANZA

1. Le funzioni di vigilanza sono svolte dal Corpo di Polizia Municipale, dal Corpo di Polizia Provinciale e dal Corpo Forestale dello Stato. Possono altresì procedere all'accertamento delle infrazioni al presente regolamento gli organi competenti ai sensi delle norme vigenti.

Art. 40 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le inosservanze alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione e ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 7-bis.
2. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/81.
3. Per i casi previsti dall'art. 22 all'art. 29 qualora rilevi trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.